

# **Comune di San Piero Patti**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E IL COMUNE DI SAN PIERO PATTI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DI BENI COMUNI**

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

Articolo 6 – Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

#### **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

Articolo 7 - Disposizioni generali

Articolo 8 – Patti di collaborazione ordinari

Articolo 9 – Patti di collaborazione complessi

#### **CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI**

Articolo 10 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

#### **CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO**

Articolo 11 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 12 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali  
Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale  
Articolo 14 - Formazione  
Articolo 15 - Comunicazione di interesse generale  
Articolo 16 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

#### **CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

Articolo 17 - Formazione per prevenire i rischi  
Articolo 18 - Responsabilità

#### **CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

Articolo 19 - Tentativo di conciliazione  
Articolo 20 - Clausole interpretative  
Articolo 21 - Entrata in vigore e sperimentazione

#### **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 22 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa  
Articolo 23 - Disposizioni transitorie

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto provinciale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e il comune di San Piero Patti per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni favorendo, in particolare, l'attuazione di quanto sancito dagli articoli n. 118, comma 4, n.114, comma 2 e n.117, comma 6 della Costituzione.

2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e il comune di San Piero Patti, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione Comunale.

3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento, le altre previsioni regolamentari del Comune di San Piero Patti che disciplinano l'erogazione di benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) **beni comuni urbani e rurali**: i beni, materiali e immateriali, pubblici e privati, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona anche nell'interesse delle generazioni future, per garantirne e migliorarne la fruizione sia individuale e sia collettiva;

b) **Comune o Amministrazione**: il Comune di San Piero Patti nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

c) **cittadini attivi o volontari civici**: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivino per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni, ai sensi del presente Regolamento;

d) **amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consenta a cittadini e all'Amministrazione Comunale di svolgere attività di interesse generale, fermo restando la condivisione di un medesimo piano paritario di azione;

e) **proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione di beni comuni in forma condivisa con l'Amministrazione Comunale, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali, che restano garantiti e di esclusiva competenza del Comune, nel rispetto delle relative norme vigenti di riferimento.

La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del comune di San Piero Patti;

f) **patto di collaborazione**: l'atto attraverso il quale il comune di San Piero Patti e i cittadini attivi o volontari civici definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;

g) **cura in forma condivisa**: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento di beni comuni, capace di produrre capitale sociale, di facilitare l'integrazione, di generare salute e rafforzare i legami di comunità;

h) **rigenerazione**: azioni ed interventi caratterizzati da inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica, attuati da cittadini per il recupero di beni comuni;

i) **gestione condivisa**: interventi caratterizzati da integrazione, inclusività, sostenibilità economica e nel tempo, attuata da cittadini per consentire la fruizione collettiva di beni comuni;

j) **spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi ed altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

### **Articolo 3 - Principi generali**

1. La collaborazione tra cittadini e il comune di San Piero Patti si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) **fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione Comunale e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

b) **pubblicità e trasparenza:** il comune di San Piero Patti garantisce la massima diffusione della conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati conseguiti e delle valutazioni effettuate.

Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi, la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) **responsabilità:** il comune di San Piero Patti valorizza il senso di responsabilità propria e dei cittadini, quale elemento centrale nelle relazioni tra le parti, nonché quale presupposto fondante affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata al perseguimento di risultati prestabiliti in quanto validi, efficaci e misurabili;

d) **inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano essere coinvolti e dare il proprio contributo alle attività da svolgere;

e) **pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra il comune di San Piero Patti e cittadini attivi o volontari civici promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità contrastando, altresì, ogni forma di discriminazione;

f) **partecipazione dei bambini:** nei patti di collaborazione, deve tenersi in debita considerazione la possibilità di coinvolgimento dei bambini, favorendone la partecipazione alla cura di beni comuni, sia in ambito scolastico e sia in quello extrascolastico;

g) **sostenibilità:** il comune di San Piero Patti, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni da assumere, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici, né costi superiori alle risorse disponibili e non comprometta l'utilizzo di beni comuni e gli equilibri ambientali per le generazioni future;

h) **proporzionalità:** il comune di San Piero Patti commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

i) **adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra i cittadini e la il comune di San Piero Patti sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone cui il benessere è funzionale;

j) **informalità:** il comune di San Piero Patti richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità unicamente nei casi previsti dalla legge. Diversamente, assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia garantito il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e in osservanza dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

k) **autonomia civica:** il comune di San Piero Patti riconosce il valore costituzionale dell'autonomia

#### **Articolo 4 - I cittadini attivi o volontari civici**

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona e per la costruzione di legami di comunità, è rivolto e disponibile indistintamente a tutti i soggetti, sia singoli e sia associati.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni sia in quanto singoli e sia attraverso formazioni sociali, anche di tipo informale.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il comune di San Piero Patti, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano, in alcun modo, la costituzione di un rapporto di lavoro con il comune di San Piero Patti, né di un rapporto di committenza da parte di quest'ultima con i soggetti attuatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni potranno costituire progetti di servizio civile in cui il comune di San Piero Patti potrà, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare giovani opportunamente selezionati a tal fine.

#### **Articolo 5 - Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il comune di San Piero Patti e i cittadini attivi o volontari civici individuano e concordano ogni aspetto (modalità, tempi, ecc. come di seguito elencato) necessario alla realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni.
2. Il contenuto del patto potrà variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
  - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche di tipo economico, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  - d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
  - e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
  - f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
  - g) le modalità di pubblicità del patto ed individua la relativa documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
  - h) l'eventuale affiancamento del personale provinciale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i

iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio;

**l) prossimità e territorialità:** il comune di San Piero Patti riconosce nelle comunità locali, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni urbani.

contraenti;

i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;

j) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del presente Regolamento;

k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

#### **Articolo 6 – Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi**

1. Il comune di San Piero Patti promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella comunità, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che, nel contempo, attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.

2. Al fine di ottimizzare o integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta all'emersione di nuovi bisogni sociali, il comune di San Piero Patti favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio, nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.

3. Il comune di San Piero Patti persegue gli obiettivi di cui al presente articolo favorendo la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

### **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

#### **Articolo 7 - Disposizioni generali**

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale del comune di San Piero Patti, ai sensi dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione.

2. L'organizzazione di tale funzione dovrà essere tale da:

- consentire il massimo coordinamento ad ogni livello con gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurandone, contestualmente, il carattere trasversale;
- garantire ai cittadini proponenti, un interlocutore unico nel rapporto con l'Amministrazione Comunale.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini il Comune individua la struttura deputata all'istruttoria delle proposte di collaborazione. Tale struttura (dora innanzi Ufficio):

- a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
- b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi o volontari civici, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
- c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
- d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.

3. L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.

#### **Articolo 8 – Patti di collaborazione ordinari**

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, potranno presentare la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio, secondo un modello *ad hoc*, reperibile sul portale del Comune, in una Sezione dedicata.

2. Il modello pubblicato conterrà un elenco, meramente esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indicherà i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere oggetto di patti di collaborazione ordinari, i seguenti interventi che i cittadini attivi potranno realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

4. Entro 20 giorni dalla presentazione della proposta di collaborazione, l'Ufficio identificherà il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, procederà alla sottoscrizione del patto di collaborazione e pubblicandolo sul portale del Comune.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, il Dirigente responsabile lo comunicherà ai proponenti entro 30 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o richiedendo ulteriori informazioni ad integrazione della proposta.

6. Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Segretario Generale del Comune, su istanza del Responsabile dell'Ufficio o dei cittadini attivi interessati, diffiderà il Dirigente responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il Segretario Comunale avvierà una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra Dirigente responsabile e cittadini attivi, per raggiungere un'intesa che preveda anche l'adeguamento del patto ordinario.

#### **Articolo 9 – Patti di collaborazione complessi**

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.

3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.

4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio che pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Funzionario delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge entro 60 giorni dalla presentazione della proposta l'attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.

5. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.

6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il Funzionario delegato



competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni.

7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

8. Il Funzionario competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 30 giorni.

9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Funzionario competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

### **CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI**

#### **Articolo 10 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici**

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi o volontari civici non potranno in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento da parte del Comune del patto di collaborazione.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi dovranno pervenire alla Provincia corredate dalla documentazione atta a descrivere, in maniera esatta e puntuale, l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione potrà prevedere che i cittadini attivi prendano in carico la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi comporta la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi potrà essere soddisfatto anche tramite il coinvolgimento di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi. Il Comune può partecipare con proprie risorse strumentali e finanziarie ai Patti di collaborazione.
6. Gli interventi che interessano beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, saranno preventivamente indirizzati alla Soprintendenza competente al fine di ottenere le imprescindibili autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati, come previsti dalla normativa vigente. In tal modo, si garantirà che gli interventi da porre in essere siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene oggetto di cura. Le procedure relative al rilascio delle propedeutiche autorizzazioni saranno a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevederanno l'uso degli stessi a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, come verrà puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione complessi sarà pari ad un massimo di nove anni. Periodi più lunghi potranno essere eccezionalmente pattuiti, in considerazione di un impegno richiesto particolarmente oneroso per opere di recupero edilizio del bene immobile.
9. Il Comune potrà destinare gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e ad essa assegnati, agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo.

### **CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO**

#### **Articolo 11 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno**

1. Il Comune potrà assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Il Comune stipulerà apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalle attività previste dai patti di collaborazione, a favore sia di cittadini associati, sia di cittadini singoli purché inseriti in un apposito registro.
3. Il Comune si impegnerà, altresì, a favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi o volontari civici attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che

prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

4. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione Comunale non potrà in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi o volontari civici.

5. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il comune ritenga di particolare interesse pubblico e, le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano insufficienti, il patto di collaborazione potrà prevedere l'attribuzione di vantaggi economici in favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà Comunale;
- b) l'attribuzione al Comune delle spese relative alle utenze;
- c) l'attribuzione al comune delle spese relative alle manutenzioni;
- d) la disponibilità, a titolo gratuito, di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste;
- e) l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

#### **Articolo 12 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali**

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone unico patrimoniale in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

#### **Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale**

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, potrà fornire in comodato d'uso i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, dovranno essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il patto di collaborazione potrà prevedere la possibilità, per il comodatario di cui al comma precedente, di mettere temporaneamente dei beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

3. Il Comune favorirà il riutilizzo dei beni di cui al precedente comma 2.

#### **Articolo 14 - Formazione**

1. Il Comune promuoverà e organizzerà percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione, ispirata ai valori e ai principi del presente Regolamento.

2. il Comune promuoverà nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, alunni e Istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune materiale e immateriale.

3. il Comune collaborerà con gli operatori scolastici per l'amministrazione condivisa affinché, nel progettare i patti di collaborazione, si tenga conto dei bambini quali potenziali e/o effettivi interventori/destinatari nel patto.

### **CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

### **Articolo 15 – Comunicazione di interesse generale**

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizzerà tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare la popolazione sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa di beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale dell'ente.

2. L'attività di comunicazione mirerà in particolare a:

a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, arricchite dalle diverse esperienze che si andranno a realizzare;

b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni, facilitando ai cittadini interessati, l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

### **Articolo 16 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione**

1. La documentazione delle attività svolte in rapporto alle risorse impiegate sarà essenziale al fine di garantire trasparenza e di consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.

2. Il Comune si adopererà per consentire un'ampia diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione verranno concordate nel patto di collaborazione.

4. La valutazione delle attività realizzate si atterrà ai seguenti principi generali in materia di:

a) **chiarezza**: le informazioni contenute dovranno avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

b) **comparabilità**: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione dovranno essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale e sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) **periodicità**: le rendicontazioni dovranno essere redatte con cadenza annuale e, comunque, alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

d) **verificabilità**: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati dovranno essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione dovranno essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

5. La valutazione dovrà contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili ed utilizzate.

6. Tutte le attività di misurazione e valutazione del Patto di collaborazione devono essere orientate ad

evidenziare l'interesse pubblico perseguito e raggiunto,

## **CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

### **Articolo 17 - Formazione per prevenire i rischi**

1. Il Comune promuoverà la formazione dei cittadini attivi o volontari civici sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegneranno ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

### **Articolo 18 - Responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indicherà e disciplinerà in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni.
2. I cittadini che si attiveranno per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni risponderanno personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

### **Articolo 19 - Tentativo di conciliazione**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi potrà essere esperito un tentativo di conciliazione dinanzi ad un Comitato composto da tre membri, dei quali uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione Comunale ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottoporrà alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 20 - Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione Comunale e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento dovranno sempre essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole a consentire ai cittadini di poter concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione di beni comuni.

### **Articolo 21 - Entrata in vigore e sperimentazione**

Le previsioni del presente regolamento entreranno in vigore alla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione.

### **Articolo 22 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa**

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini.

### **Articolo 23 - Disposizioni transitorie**

1. Le eventuali esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.